

Legge federale

concernente il sostegno alla custodia di bambini
complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica
di sostegno alla prima infanzia
(LSCus)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 67 capoverso 2 e 116 capoverso 1 della Costituzione federale¹; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del ...²;

visto il parere del Consiglio federale del \dots^3 ,

decreta:

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Non entrare in materia

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

In tutta la legge stralciare «politica di sostegno alla prima infanzia»

Concerne il titolo e gli articoli 1 capoverso 2 lettera d, 2 lettera b, 3 lettera c, 13 capoverso 2, 17 capoverso 1

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Con la presente legge la Confederazione intende:

RS

¹ RS 101

² FF **2022** ...

³ FF **2022** ...

- a. migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione;
- b. migliorare le pari opportunità per i bambini in età prescolastica.
- ² A tale scopo la Confederazione concede contributi finanziari per:
 - a. ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori;
 - colmare le lacune nell'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia;
 - migliorare la qualità dell'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia;
 - d. sostenere i Cantoni nello sviluppo della loro politica di sostegno alla prima infanzia.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Stralciare l'articolo 1 capoverso 2 lettera c

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

- a. alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico;
- alle misure per lo sviluppo della politica di sostegno alla prima infanzia nei Cantoni.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Art. 2 lett. a

a. alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita all'inizio del periodo dell'obbligo scolastico;

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *custodia di bambini complementare alla famiglia*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;
- b. custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia

- collettiva diurna, scuole dell'infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate in associazioni di famiglie diurne;
- c. politica di sostegno alla prima infanzia: l'insieme dei servizi a disposizione di tutti i bambini in età prescolastica e delle loro persone di riferimento volti a sostenere questi bambini nei processi di apprendimento e sviluppo e a consentire loro di crescere in sicurezza e in salute.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Art. 3 lett. a e b

- a. custodia prescolastica complementare alla famiglia: la custodia regolare di bambini in età prescolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;
- b. custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate in associazioni di famiglie diurne;

Sezione 2: Contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori

Art. 4 Principi

- ¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione.
- ² Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico.
- ³ Il contributo federale si aggiunge ad eventuali contributi dei Cantoni e dei Comuni, inclusi i contributi legali a carico del datore di lavoro.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Art. 4 cpv. 1

¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione; nelle economie domestiche con due genitori la condizione è che il grado d'occupazione o di formazione sia superiore al 100 per cento.

Minoranza (de Montmollin, Fiala, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Tuena, Umbricht Pieren)

Art. 4 cpv. 1

¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione. La Confederazione fissa il grado minimo cumulativo di occupazione dei due genitori che giustifica il diritto al contributo federale.

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Art. 4 cpv. 2

² Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita all'inizio del periodo dell'obbligo scolastico.

Art. 5 Aventi diritto

- ¹ Hanno diritto al contributo federale le persone che detengono l'autorità parentale.
- ² Per ciascun figlio è versato soltanto un contributo federale.

Art. 6 Figli residenti all'estero

Per i figli affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero, il diritto al contributo federale sussiste soltanto se previsto da convenzioni internazionali.

Art. 7 Contributo federale

- ¹ Il contributo federale consta di un contributo di base e di un contributo supplementare.
- ² Esso è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Il Consiglio federale fissa questi costi tenendo conto delle condizioni specifiche locali. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.
- ³ L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia di bambini complementare alla famiglia.
- ⁴ Il contributo federale ai genitori di un bambino in situazione di handicap è più elevato, se i genitori sostengono effettivamente costi più elevati per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo del contributo federale.

Minoranza (Kutter, Brunner, Roth Pasquier, Stadler, Studer)

Art. 7 cpv. 2

Art. 8 Contributo di base

ll contributo di base corrisponde al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia secondo l'articolo 7 capoverso 2.

Art. 9 Contributo supplementare

- ¹ È versato un contributo supplementare, se l'impegno finanziario dei Cantoni a favore della custodia di bambini complementare alla famiglia raggiunge determinati valori soglia.
- ² Per fissare l'ammontare del contributo supplementare è determinante l'importo medio annuo dei sussidi versati in un Cantone per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni.
- ³ Questo importo annuo comprende i sussidi versati dal Cantone, dai Comuni e dai datori di lavoro, se prescritti per legge, per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.
- ⁴ Il contributo supplementare corrisponde al 5 o al 10 per cento dei costi secondo l'articolo 7 capoverso 2.
- ⁵ Il Consiglio federale fissa l'importo annuo medio considerato sufficiente per il diritto al contributo supplementare del 5 o del 10 per cento.
- ⁶ Per fissare l'ammontare del contributo supplementare, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) procede periodicamente a una classificazione dei Cantoni in base all'importo annuo medio dei sussidi versati in un Cantone.
- ⁷ L'ammontare del contributo supplementare dipende dal Cantone di domicilio del bambino.
- ⁸ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo supplementare per i genitori i cui figli sono affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero.

Minoranza (Piller Carrard, Fivaz Fabien, Prezosio, Python, Schneider Meret)

Art. 7 Calcolo del contributo federale

- ¹ Il contributo federale ammonta al 20 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia.
- ² Esso è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Il Consiglio federale fissa questi costi. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.
- ³ L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia di bambini complementare alla famiglia.

² Esso è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Il Consiglio federale fissa questi costi. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.

⁴ Il contributo federale ai genitori di un bambino in situazione di handicap è più elevato, se i genitori sostengono effettivamente costi più elevati per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo del contributo federale.

Stralciare gli articoli 8 e 9

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Art. 7 Calcolo del contributo federale

Il contributo federale ammonta al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.

Stralciare gli articoli 8 e 9

Art. 10 Sovraindennizzo

- ¹ Il contributo federale non può comportare un sovraindennizzo dei genitori.
- ² Vi è sovraindennizzo nella misura in cui il contributo federale supera i costi effettivamente sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
- ³ Il contributo federale è ridotto dell'importo del sovraindennizzo.

Art. 11 Concessione del contributo federale agli aventi diritto

- ¹ Il contributo federale è concesso agli aventi diritto su base mensile.
- ² Per la concessione del contributo federale è competente il Cantone in cui è domiciliato il bambino.
- ³ I Cantoni definiscono la procedura per la concessione dei contributi federali e designano l'organo competente.
- ⁴ Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni o a enti di diritto pubblico. Vegliano a che i contributi federali siano concessi nel rispetto delle disposizioni legali.
- ⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla procedura.

Art. 12 Rimborso dei contributi federali ai Cantoni

- ¹I Cantoni inoltrano all'UFAS un conteggio dei contributi federali concessi sul loro territorio e ne richiedono il rimborso.
- ² L'UFAS decide la partecipazione finanziaria della Confederazione spettante ai singoli Cantoni e la versa loro.

Sezione 3: Accordi di programma

Art. 13 Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi

- ¹ La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo può sostenere:
 - a. l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini in situazione di handicap in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta;
 - misure per adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori, in particolare l'ampliamento e la flessibilizzazione degli orari di custodia;
 - misure per migliorare la qualità pedagogica e aziendale dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
- ² Può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per misure volte a sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia.
- ³ Gli accordi di programma stabiliscono in particolare gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.
- ⁴ La Confederazione può concedere ai Cantoni o a terzi aiuti finanziari per programmi e progetti d'importanza nazionale o a livello di regione linguistica che perseguono lo scopo della legge.

Minoranza (Fivaz Fabien, Aebischer Matthias, Amoos, Atici, Brunner, Locher Benguerel, Piller Carrard, Prezioso, Python, Roth Pasquier, Weber)

Art. 13 cpv. 1 let. a

a. l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini con esigenze particolari in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta;

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Stralciare art. 13 cpv. 1 let. b, c e cpv. 4

Art. 14 Mezzi disponibili

- ¹ L'Assemblea federale stanzia crediti d'impegno pluriennali per gli aiuti finanziari previsti nella presente sezione.
- ² La Confederazione concede gli aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

Art. 15 Calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento delle spese del Cantone per le misure secondo l'articolo 13.

Art. 16 Procedura

- ¹ Gli aiuti finanziari sono concessi ai Cantoni per principio mediante accordi di programma quadriennali.
- ² Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del primo periodo contrattuale. Disciplina lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri attori di rilievo.

Sezione 4: Statistiche, rapporto con il diritto europeo, valutazione

Art. 17 Statistiche

- ¹ L'Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.
- ² I Cantoni mettono a disposizione in forma standardizzata i dati necessari a tal fine.

Art. 18 Rapporto con il diritto europeo

- ¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone):
 - a. regolamento (CE) n. 883/20045;
 - b. regolamento (CE) n. 987/20096;

4 RS **0.142.112.681**

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).

- c. regolamento (CEE) n. 1408/717;
- d. regolamento (CEE) n. 574/728.
- ² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
 - a. regolamento (CE) n. 883/2004;
 - b. regolamento (CE) n. 987/2009;
 - c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
 - d. regolamento (CEE) n. 574/72.
- ³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
- ⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 19 Valutazione

L'UFAS verifica regolarmente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

- Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 9 RS **0.632.31**

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- ³ Gli articoli 13–16 hanno effetto per 14 anni dal momento dell'entrata in vigore.